

**REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE**

(approvato con Deliberazioni del Consiglio Direttivo, n. 27 del 3 aprile 2001 e n. 3 del 29 gennaio 2002,
modificato con Deliberazione n. 29 del 6 dicembre 2004,
con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 2 del 31 gennaio 2006, n. 12 del 21 marzo 2006, n. 38
del 3 luglio 2012, n. 38 del 21 giugno 2013
e con Deliberazione del Consiglio Direttivo, n. C00018 dell'8 aprile 2022)

ART. 1

Sono indennizzabili, in attuazione del comma 4, punto d, dell'art. 42 della legge regionale n. 17/95 e del comma 1, dell'art. 34 della legge regionale n. 29/97 i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole praticate nei fondi ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché i danni causati dalla fauna selvatica o da cani vaganti inselvaticiti al patrimonio zootecnico residente e pascolante all'interno della stessa, o immediatamente fuori parco esclusivamente nei casi stabiliti al successivo art. 2.

ART. 2

Sono ammessi all'indennizzo i seguenti danni:

- a) **danni alle colture agrarie:** oliveti, frutteti, vigneti, castagneti, nocioleti (sia al frutto che alla pianta), orti, seminativi e prati-pascolo regolarmente coltivati.

Qualora il danno accertato alla semina risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie interessata dalla coltura danneggiata, è ammessa la risemina. In tal caso, l'indennizzo previsto corrisponde al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione. Nel caso che il danno interessi meno del 60% della superficie interessata dalla coltivazione, l'indennizzo è calcolato sulla base di:

- valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di Commercio, con riferimento all'epoca di raccolta;
- entità della superficie danneggiata;
- produzione media zonale.

Nel caso di danni in fase di maturazione delle colture, sulla base dei precedenti criteri, è ammesso a indennizzo la perdita di prodotto, detraendo dal valore stimato della produzione media zonale, il costo delle spese di raccolta e delle spese di commercializzazione del prodotto stesso.

Non verranno inoltre indennizzati i danni alle produzioni agricole di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state rese operative le misure di protezione indicate dall'Ente.

- b) **danni al bestiame:** in caso di danni al patrimonio zootecnico causati da lupo o canidi sono ammessi all'indennizzo anche danni avvenuti immediatamente fuori parco ma in stretta adiacenza al perimetro dell'area protetta, qualora sia accertata dall'Ente la frequentazione del lupo nelle aree interne limitrofe.

Sono indennizzabili:

- Danni diretti al bestiame in caso di morte o danneggiamento irreversibile; per quanto riguarda il bestiame, sarà concesso un indennizzo fino al 100% del danno accertato, solo nel caso in cui i capi uccisi risultino registrati e denunciati presso gli uffici ASL che dovranno

altresì certificare la causa del decesso (lupo o canidi) e quindi l'avvenuta distruzione della carcassa dell'animale. Il contributo all'indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico non compete per il bestiame pascolante al di fuori delle aree consentite o comunque in violazione della normativa vigente, o sprovvisto delle necessarie autorizzazioni delle competenti autorità.

- Danni indiretti al bestiame: eventuali spese veterinarie e spese di smaltimento delle carcasse, debitamente documentate e solo qualora non oggetto di specifiche polizze assicurative; mancati redditi (mancato ricavo al netto delle spese non sostenute) per produzione di latte e/o agnelli per una lattazione/parto in caso di morte di capi gravidi o in lattazione e in caso di aborti di capi gravidi in conseguenza dell'evento predatorio. Lo stato gravidico, o la perdita dello stesso e la lattazione dovranno essere certificati da veterinario.

Se a seguito dell'accertamento da parte degli organi sanitari venisse riscontrata nella carcassa dell'animale, la presenza di sostanze tossiche o comunque nocive e potenzialmente incidenti sul territorio a pascolo, non sarà erogato alcun indennizzo e l'Ente provvederà a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, affinché provvedano, qualora necessario, ad adottare le misure più opportune a salvaguardia dei luoghi.

Non verranno indennizzati danni di importo totale inferiore a € 100,00.

L'indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito.

ART. 3

L'indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato:

- 100% per i danni alle persone;
- 100% per i danni al patrimonio zootecnico e alle colture;
- 60% per i danni alle cose.

Ogni indennizzo non potrà superare:

- € 50.000,00 per i danni alle persone;
- € 10.000,00 per i danni al bestiame e alle colture;
- € 5.000,00 per i danni alle cose.

ART. 4

I danni saranno indennizzati secondo le tempistiche previste dalle note sul procedimento amministrativo in materia di indennizzi dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed alla zootecnia, di volta in volta inviate dalla competente Direzione Regionale.

Qualora l'importo degli indennizzi per i danni accertati durante l'anno, risultasse notevolmente superiore alle disponibilità di bilancio, l'Ente si riserva di procedere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad una riduzione delle misure degli indennizzi di cui sopra.

In tale ambito, il Consiglio Direttivo, sulla base delle risorse previste in bilancio sul capitolo di spesa relativo all'indennizzo dei danni alle colture agricole e per i danni derivanti da fauna selvatica, può modificare le percentuali e i massimali indennizzabili.

Gli indennizzi non liquidati nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza dei fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 7 dell'art. 15 della Legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 6 dicembre 1991, diventano prioritari nell'esercizio seguente e devono essere liquidati entro il primo trimestre utile, fatte salve le ragioni che non rendano pienamente disponibili le risorse previste.

ART. 5

L'indennizzo, così come determinato, è soggetto ad una riduzione del:

- 30% nei casi in cui, nello stesso appezzamento di terreno, si sia verificata la stessa tipologia di danno già indennizzata durante lo stesso anno o l'anno precedente;
- 40% del valore del danno, nel caso di totale assenza di sistemi di difesa tradizionali o esistano carenze sotto il profilo della protezione degli animali allevati;
- 40% nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente Parco ove tecnicamente realizzabili ed è fatta pari al totale dell'indennizzo in eventuali casi successivi;
- 40% nel caso in cui il proprietario/conducente del fondo manifesti l'indisponibilità a collaborare ai programmi di prelievo selettivo del cinghiale, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, non consentendo all'Ente di mettere in atto gli interventi previsti;

Tali riduzioni sono cumulabili tra loro.

ART. 6

Nella prospettiva di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale del parco e con l'intento di alleggerire l'onere dei relativi indennizzi, l'Ente potrà mettere a disposizione, in

comodato d'uso gratuito, come sistema di difesa, le recinzioni elettrificate a basso voltaggio anti-cinghiale.

L'Ente si riserva la possibilità di attuare un programma di prelievo selettivo del cinghiale nel territorio del Parco sulla base di un accertato squilibrio ecologico causato dal soprannumero di tale specie e in conformità all'art. 11, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 6 dicembre 1991.

ART. 7

Chiunque subisca un danno ed intenda avvalersi dell'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovrà presentare presso gli uffici dell'Ente od inviare a mezzo raccomandata A.R. o PEC apposito modulo di "Segnalazione danni da fauna selvatica", reperibile presso gli stessi uffici, o sul sito internet www.parcodiveio.it, compilato e unito agli allegati in esso specificati (tra cui una planimetria su base catastale dell'area e una documentazione fotografica del danno), a pena di decadenza, entro e non oltre i tre giorni successivi alla scoperta del danno.

Qualora i danni alle colture si verificano in maniera reiterata nell'ambito dello stesso ciclo colturale, l'interessato potrà dare comunicazione all'Ente del perpetuarsi del danno mediante apposito modulo di "Segnalazione aggravamento danni".

L'Ente, provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad effettuare apposito sopralluogo per l'accertamento e la valutazione del danno dopo la "Segnalazione danni" e dopo ciascuna "Segnalazione di aggravamento danni", fino all'epoca della raccolta.

Il richiedente dovrà quindi astenersi dall'attività di raccolta o manomissione della coltura o dello stato dei luoghi finché non venga effettuato il sopralluogo e rendersi disponibile ad effettuarlo congiuntamente agli incaricati dell'Ente. Tale sopralluogo avverrà entro 15 giorni dalla "Segnalazione danni" o da ciascuna delle successive "Segnalazioni di aggravamento danni", ai fini dell'accertamento del danno che in caso di episodi di danneggiamento reiterato verrà valutato complessivamente a seguito dell'ultima segnalazione di aggravamento.

Non si procederà all'erogazione dell'indennizzo nel caso di impossibilità di accertamento imputabile al richiedente o nel caso di avvenuta raccolta, o manomissione della coltura prima del sopralluogo, ovvero entro i 15 giorni dalla "Segnalazione danni" o dalla "Segnalazione di aggravamento danni".

Le sole "Segnalazione danni" e "Segnalazione aggravamento danni" non costituiscono richiesta di indennizzo. Pertanto, successivamente alla raccolta e all'ultima segnalazione di danno, dovrà essere presentata la "Richiesta di indennizzo", in mancanza della quale il procedimento di indennizzo non verrà avviato, con le seguenti tempistiche:

- entro la fine dell'annata agraria (10 novembre) durante la quale è pervenuta la "Segnalazione danni" e le eventuali successive "Segnalazioni di aggravamento danni", nel caso di colture annuali;
- entro la fine dell'anno solare in cui è avvenuta la segnalazione, nel caso di colture poliennali o danni al patrimonio zootecnico;

La pratica per l'indennizzo verrà attribuita all'anno finanziario relativo alla richiesta di indennizzo.

La richiesta di concessione dell'indennizzo sarà verificata dal personale dell'Ente opportunamente incaricato.

Le stime dei danni, ai fini dell'indennizzo, saranno accertate con Determinazione del Direttore dell'Ente, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

ART. 8

La stima dei danni dovrà essere effettuata applicando alle quantità analiticamente ricavate, i prezzi medi dedotti dal prezzario regionale e dai prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio di Roma, eventualmente ridotti in ragione di quanto previsto dall'art. 2. Per le produzioni agricole non contemplate nei mercuriali di cui sopra, ci si avvarrà dei prezzi di mercato all'ingrosso effettivamente praticati in zona.

ART. 9

L'Ente, per le operazioni di accertamento e stima del danno, potrà avvalersi oltre che del proprio personale anche di personale specializzato della Regione Lazio, della Provincia di Roma o dei Comuni ricadenti nel territorio di sua competenza e potrà avvalersi, previa convenzione, di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore.

ART. 10

Gli interessati potranno produrre formale opposizione alla determinazione dell'indennizzo, proponendo ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla comunicazione dell'atto.

ART. 11

L'Ente provvederà a pubblicare sul proprio albo l'elenco dei soggetti indennizzati con la descrizione sommaria dei danni subiti e degli importi erogati.

ART. 12

Con il presente regolamento vengono adottati i nuovi fac-simili dei modelli di "Segnalazione danni da fauna selvatica alle colture agricole", "Segnalazione danni da fauna selvatica al patrimonio zootecnico", "Segnalazione aggravamento danni alle colture agricole", "Segnalazione aggravamento danni al patrimonio zootecnico" e di "Richiesta di indennizzo", allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso.

ART. 13

Il presente regolamento e i modelli allegati entreranno in vigore dal giorno della affissione all'Albo dell'Ente.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle pratiche per indennizzo danni da fauna selvatica attualmente pendenti presso l'Ente (anno 2021 e 2022).

Per le sole pratiche relative all'anno 2021, qualora non già presentata entro i tempi previsti dal precedente Regolamento, la richiesta di indennizzo potrà essere presentata entro i 15 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento. Le relative pratiche così sanate verranno attribuite all'anno finanziario 2022.